



Copia Albo

COMUNE DI VOTTIGNASCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.3

OGGETTO:

Approvazione regolamento comunale per la disciplina del CANONE PATRIMONIALE di CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE od ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA e del CANONE per le AREE e gli SPAZI MERCATALI; conferma affidamento alla MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.

L'anno **duemilaventuno** addì **diciotto** del mese di **marzo** alle ore **diciotto** e minuti **zero**, a seguito di convocazione, si è riunito mediante teleconferenza il Consiglio Comunale composto dai seguenti Signori, collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, così come indicato dall'art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 e s.m.i.:

Cognome e Nome	Presente
1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco	Sì
2. CISMONTI Massimo - Vice Sindaco	Sì
3. SILVESTRO Sergio - Assessore	Sì
4. PIGNATTA Valerio - Consigliere	Sì
5. PEANO Roberto - Consigliere	Sì
6. NAPOLETANO Antonio - Consigliere	Sì
7. ROSSO Elena - Consigliere	Sì
8. BONO Valentina - Consigliere	Sì
9. PRIMERANO Cosimo - Consigliere	Sì
10. BURDISSO Edoardo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	0

DATO ATTO che nel rispetto del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 e s.m.i.:

- la riunione è stata convocata in videoconferenza;
- è stato possibile accertare l'identità dei partecipanti tramite riconoscimento video;
- è stato garantito il contraddittorio e sono state rispettate tutte le condizioni di cui al disciplinare;

Assume la presidenza il Sindaco COSTAMAGNA Daniela Patrizia.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MAZZOTTA Dr.ssa C. Donatella.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 18/03/2021.

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per la disciplina del CANONE PATRIMONIALE di CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE od ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA e del CANONE per le AREE e gli SPAZI MERCATALI; conferma affidamento alla MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del D.Lgs n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs n. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 836, *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *"847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*.
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che: *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui*

rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: *Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- e) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- f) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- g) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo CANONE UNICO PATRIMONIALE in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai precedenti regolamenti;

TENUTO CONTO altresì che la gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni / del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari risulta affidata, alla data del 31/12/2020, a Maggioli Tributi S.p.A., come da contratto in essere prorogato per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2022 con deliberazione del Resp. del Servizio Finanziario n. 15 del 08/02/2021 ad oggetto: "CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'ACCERTAMENTO E DELLA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. RINEGOZIAZIONE. DETERMINAZIONI.";

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019: *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*.

VISTA la bozza di regolamento per l'applicazione del CANONE UNICO, predisposta dall'ufficio ragioneria, costituito da n. 51 articoli e allegato alla presente deliberazione;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto quantomeno al livello di pressione impositiva raggiunta con i prelievi precedenti;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del CANONE UNICO PATRIMONIALE con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal primo gennaio 2021, così come previsto dal comma 4 bis dell'articolo 106 del D.L. n° 34/2020, salvo eventuali e diverse disposizioni di legge sul punto;

DATO ATTO che il Comune, qualora le disposizioni legislative nazionali lo consentissero, si riserva la facoltà di differire l'entrata in vigore del presente Regolamento al 01/01/2022, continuando l'applicazione delle precedenti entrate fino al 31/12/2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, Protocollo n. 14710 del 22.12.2020, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai

sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che il provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

Prima della votazione chiede la parola il Consigliere PRIMERANO Cosimo per sottolineare che, trattandosi di un regolamento, era necessario valutarlo attentamente. Chiede, per i prossimi Consigli, una maggiore puntualità nel trasmettere gli atti. Il Sindaco risponde che purtroppo gli uffici faticano e hanno dato priorità a trasmettere tutta la documentazione legata al Bilancio di Previsione;

Dunque, con n. 08 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 02 astenuti (BURDISSO Dott. Edoardo e PRIMERANO Cosimo), espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e n. 08 Consiglieri votanti;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, composto di n. 51 articoli, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A).
2. DI PROCEDERE alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL.
3. DI PRENDERE ATTO che la gestione in concessione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria prosegue in capo alla M.T. S.P.A. con sede legale in via del Carpino, 8 – 47822 Sant'Arcangelo di Romagna (RN) – P. IVA 02638260402 - affidataria, alla data del 31/12/2020, del servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche/del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni/del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, alle condizioni di cui al contratto in essere.
4. DI DISPORRE che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020.
5. DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.
6. DI STABILIRE che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dal 01/01/2021 ai sensi dell'articolo 53

comma 16 della legge 388/2000, salvo diverse disposizioni di legge.

7. DI RISERVARSI la facoltà, ove consentito dalle disposizioni legislative nazionali in via di approvazione, di differire l'entrata in vigore del presente Regolamento al 01/01/2022, continuando l'applicazione delle precedenti entrate fino al 31/12/2021.

SUCCESSIVAMENTE il Consiglio comunale, con separata votazione riconosce l'urgenza del provvedimento e DICHIARA - con n. 08 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 02 astenuti (BURDISSO Dott. Edoardo e PRIMERANO Cosimo), espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e n. 08 Consiglieri votanti - la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco

F.to : COSTAMAGNA Daniela P.

Documento firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ed s.m.i.

Il Segretario Comunale

F.to : MAZZOTTA Dott.ssa C. Donatella

Documento firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ed s.m.i.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 24/03/2021 ai sensi dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e 32 della Legge n. 69/2009.

Il Delegato
F.to: CIGOTTERO Marcello

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Vottignasco, li _____

F.to:

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, data l'urgenza.

Vottignasco, li _____

F.to:MAZZOTTA Dott.ssa C. Donatella

Il Segretario Comunale

Documento firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ed s.m.i.

